

Si comunichi ai difensori delle parti

Roma, il [REDACTED]/[REDACTED]/2023

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Avvertenze

- 1) Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione del ricorso; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare estinto il giudizio.
- 2) L'estinzione del giudizio comporta il beneficio della non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 del d.lgs. n. 149 del 2022).
- 3) Se la parte chiede la decisione, la Corte procede in camera di consiglio e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo ed il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.

Civile Decr. Sez. 3 Num. [REDACTED] Anno 2023

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione: [REDACTED] 2023

DECRETO

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED]/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

[REDACTED], domiciliata in [REDACTED]

[REDACTED] presso [REDACTED]

[REDACTED] che la rappresenta e difende per legge;

-controricorrente-

nonché contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in

persona del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO [REDACTED] n. [REDACTED]

depositata il [REDACTED]/2021;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P. Q. M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:

- in favore di [REDACTED] [REDACTED] in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;

- in favore della [REDACTED] in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, addì [REDACTED]/2023